

## Art. 16.

*Durata*

1. Le condizioni e le modalità di cui alla presente convenzione saranno valide ed efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2021. Le parti, di comune accordo e mediante scambio di comunicazioni, possono procedere al rinnovo delle medesime condizioni e modalità di cui alla presente convenzione fino al 30 giugno 2022.

## Art. 17.

*Funzioni sede RAI Bolzano*

1. Le parti convengono che al fine di garantire la realizzazione di attività che rispondono ad esigenze peculiari del territorio e favorire ulteriormente i processi utili al raggiungimento degli obiettivi della presente convenzione, la gestione del *budget* riferito ai costi diretti di programmazione (costi esterni programmazione radio e TV) sarà affidata, in via sperimentale, al responsabile della sede di Bolzano, sotto il controllo diretto della Direzione generale corporate RAI o di altra direzione della concessionaria del servizio pubblico da questa appositamente delegata.

2. Nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e delle strategie aziendali e ferma restando la gestione del personale in capo alla Direzione risorse umane e organizzazione di RAI, presso la sede di Bolzano viene istituito un nucleo che opera quale ufficio referente con funzione di raccordo con la Direzione risorse umane e organizzazione di RAI, anche al fine di verificare l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 691/1973 per quanto concerne l'appartenenza del personale.

## Art. 18.

*Esecutività*

1. La presente convenzione viene approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo, le parti si danno atto che la convenzione impegna RAI Com per la durata di cui al precedente art. 16 e diventa esecutiva per la Presidenza del Consiglio e la provincia dopo la registrazione da parte del competente organo di controllo.

## Art. 19.

*Privacy/Trattamento dati*

1. Le parti dichiarano di agire in qualità di titolari autonomi con riferimento al trattamento dei c.d. dati di contatto (nome, cognome, indirizzo e-mail e postale, qualifica funzionale, numero telefonico) connessi all'attività oggetto del presente accordo e si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni previste dal Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 («GDPR») e dalla normativa in vigore sulla protezione dei dati personali.

2. Ciascuna delle parti dichiara e riconosce di aver ricevuto dall'altra parte l'informativa sui dati personali fornita ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR; l'informativa di RAI Com è altresì consultabile al seguente link: <http://www.raicom.rai.it/corporate/privacy-policy/> Ciascuna parte acconsente ulteriormente che i suddetti dati riferibili a ciascuna parte (intendendosi a tal fine i dati del legale rappresentante e/o competente procuratore aziendale dei dipendenti, collaboratori, consulenti e/o soggetti che a vario titolo prestano la propria attività per la conclusione del presente accordo) potranno essere oggetto di trattamento — anche con strumenti elettronici — esclusivamente ai fini della formalizzazione del presente accordo e/o per il compimento dei connessi adempimenti per una durata coerente con quanto previsto nell'informativa.

3. Ciascuna delle parti, quale titolare autonomo del trattamento, risponderà direttamente per i suddetti dati di contatto che dovesse acquisire e/o trattare, in via esclusiva, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l'altra parte da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa promossa — per la tutela dei suddetti dati — da parte dei soggetti interessati e/o dalle competenti autorità, in caso di violazione delle dichiarazioni qui prestate e/o nell'ipotesi di violazione delle disposizioni attualmente vigenti in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi.

4. Ciascuna parte potrà in qualunque momento rivolgersi all'altra per esercitare i diritti previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi (anche ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e seguenti del GDPR).

## Art. 20.

*Anticorruzione*

1. Con specifico riferimento alla normativa anticorruzione, le parti si impegnano espressamente a non effettuare trasferimenti, diretti e/o indiretti, di somme che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, della normativa anticorruzione, ferme restando le garanzie e manleve rilasciate ai sensi della presente convenzione.

## Art. 21.

*Legge regolatrice e clausole finali*

1. La presente convenzione è regolata dalla legge italiana.

2. Le parti riconoscono che la convenzione ed ogni sua clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 20 aprile 2020

p. *La Presidenza del Consiglio dei ministri*  
SEPE

p. *La Provincia autonoma di Bolzano*  
KOMPATSCHER

p. *RAI Com S.p.a.*  
MAGGIONI

20A07268

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2020.

**Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» anno 2019, di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, per l'anno 2020.**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16, concernente il Dipartimento per le pari opportunità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 aprile 2019, di riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019 n. 880;

Vista la direttiva del segretario generale del 18 settembre 2019, per la formulazione delle previsioni della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2019, concernente l'approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 353, della citata legge n. 160 del 2019 che prevede che per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il triennio 2020-2022, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;

Vista la nota preliminare al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2020 di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2019 che destina al capitolo di spesa 496 «Somme da destinare al Piano contro la violenza alle donne», complessivi euro 27.558.970,00, cui vanno aggiunti ulteriori 4.000.000,00 stanziati in base al citato comma 353 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 sopra richiamata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2019 con il quale è nominato Ministro senza portafoglio la prof.ssa Elena Bonetti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2019, con il quale alla prof.ssa Elena Bonetti è conferito l'incarico di Ministro per le pari opportunità e la famiglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019, con il quale al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti,

sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunità, famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza;

Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

Visto l'art. 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che istituisce un Fondo da destinare al Piano contro la violenza alle donne;

Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;


Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» ed in particolare l'art. 5-bis, comma 1;

Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne, approvato dal Consiglio dei ministri il 23 novembre 2017;

Vista la legge 19 luglio 2019, n. 69 recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere» e, in particolare, l'art. 18, che modificando l'art. 5-bis comma 2, lettera d) del citato decreto-legge n. 93, sopprime la riserva di un terzo dei fondi disponibili da destinare all'istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio;

Visto il comma 2 del medesimo art. 5-bis, così come modificato dal citato art. 18 dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, il quale prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 dello stesso art. 5-bis, tenendo conto della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne, del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati e del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione, nonché della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti



e alle pari opportunità» per il biennio 2013-2014 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2016 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per il biennio 2015-2016 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2017 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l'annualità 2017 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2018 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l'annualità 2018 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2019, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2020, con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l'annualità 2019 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

Vista l'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783, del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che per il riparto delle risorse di cui al presente decreto occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse da attribuire;

Visto il decreto interministeriale 21 febbraio 2014, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di riparto delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, incluse le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto di avvalersi delle percentuali stabilite nel citato decreto interministeriale 21 febbraio 2014 ai fini del riparto delle risorse di cui all'art. 3 commi 2 e 3 del presente decreto;

Tenuto conto dei dati emersi dalla rilevazione su tutto il territorio nazionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio promossa dal Dipartimento per le pari opportunità nell'ambito degli Accordi di collaborazione sottoscritti con l'Istituto nazionale di statistica (di seguito ISTAT) ed il Consiglio nazionale delle ricerche (di seguito CNR);

Vista la comunicazione via PEC del 13 ottobre 2020, con la quale il Coordinamento tecnico della VIII Commissione «politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso al Dipartimento per le pari opportunità i dati aggiornati relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano;


Tenuto conto di quanto stabilito in merito agli indirizzi del Piano operativo di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020)»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;





Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4, 9 marzo 2020, 11 marzo, 22 marzo recanti «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020 che dispone che l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri della salute già adottati in data 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020 che detta misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale a far data dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale e per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive, industriali e commerciali;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, con il quale lo stato di emergenza dichiarato in data 31 gennaio 2020 è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con la quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da CO-

VID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed in particolare l'art. 18-*bis* sul Finanziamento delle case rifugio che prevede che «in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro in favore delle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il territorio nazionale al fine di sostenere l'emersione del fenomeno della violenza domestica e di garantire un'adeguata protezione alle vittime.»;

Ritenuto di provvedere alla ripartizione delle risorse, individuate secondo la tabella 1, parte integrante del presente provvedimento, per la somma di euro 22.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di Responsabilità 8, capitolo di spesa 496, da destinare al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, attraverso il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 5-*bis*, comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 e delle risorse, individuate secondo la Tabella 3, parte integrante del presente provvedimento, per la somma di euro 3.000.000,00 di cui all'art. 18-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che ha previsto un finanziamento aggiuntivo da destinare alle case rifugio in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti, derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate;

Ritenuto, inoltre, di provvedere con il medesimo provvedimento, in un'ottica di ottimizzazione del sistema, alla ripartizione delle ulteriori risorse individuate secondo la tabella 2 parte integrante del presente decreto, per la somma di euro 6.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di Respon-



sabilità 8, capitolo di spesa 496, da destinare, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 93 del 2013, coerentemente con gli obiettivi declinati dal Piano operativo di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020)», per perseguire le finalità dell'art. 5 comma 2 lettere *a), b), c), e), f), g), h), i) e l)*;

Ritenuto altresì opportuno destinare parte delle risorse ripartite ad interventi finalizzati a superare l'emergenza da COVID-19 nonché per il sostegno alla ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoriuscita dal circuito di violenza;

Acquisita in data 5 novembre 2020 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

*Ambito e definizioni*

1. In attuazione degli articoli 5 e 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il presente decreto provvede a ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità stanziato per l'anno 2020, in base ai criteri indicati nei successivi articoli.

2. Ai fini della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, di cui al successivo art. 2, si applicano le definizioni e i requisiti previsti dal capo I e dal capo II dell'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014.

3. Con il presente decreto si dà altresì attuazione all'art. 18-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha previsto, in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, un finanziamento aggiuntivo pari a 3 milioni di euro da destinare alle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il territorio nazionale al fine di sostenere l'emersione del fenomeno della violenza domestica e di garantire un'adeguata protezione alle vittime.

Art. 2.

*Criteri di riparto per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio*

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera *d)* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 18-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si provvede a ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano l'importo di euro 22.000.000,00 a valere sul Fondo di cui all'art. 5-bis del medesimo decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, in base ai seguenti criteri:

*a)* euro 9.500.000,00 al finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;

*b)* euro 9.500.000,00 al finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione.

*c)* euro 3.000.000,00 in favore delle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il territorio nazionale in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate.

2. Nella programmazione degli interventi di cui al comma 1 le regioni considerano l'adozione di opportune modalità volte alla sostenibilità finanziaria ed operativa dei centri antiviolenza e delle case-rifugio e delle loro articolazioni secondo le specifiche esigenze territoriali anche in considerazione degli effetti causati dalle misure adottate per contrastare l'emergenza nazionale epidemiologica da COVID-19.

3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2020 riferiti alla popolazione residente nelle regioni e nelle province autonome nonché sui dati aggiornati forniti al Dipartimento per le pari opportunità dal Coordinamento tecnico della VIII commissione «Politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome, relativi al numero di centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle regioni e nelle province autonome, secondo la tabella 1 e la tabella 3 allegate al presente decreto.

4. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lettera *d)* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, le schede programmatiche di cui al successivo art. 4, dovranno indicare gli eventuali interventi previsti per riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case rifugio in ogni regione.

5. La quota di risorse ripartita sulla base dei criteri del presente articolo alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari rispettivamente ad euro 113.721,44 ed euro 284.529,64, è acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la predetta quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, art. 6.



## Art. 3.

*Criteria di riparto per il finanziamento degli interventi regionali di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 93 del 2014, lettere a), b), c), e), f), h), i) e l).*

1. Le risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 1, per un importo pari ad euro 6.000.000,00 vengono ripartite tra regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, coerentemente con gli obiettivi declinati dal Piano operativo di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020)», per gli interventi previsti dall'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l) del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, tenuto anche conto di quanto potrà essere discusso nei tavoli di coordinamento regionali di cui all'art. 5 comma 1 del presente decreto, in particolare per il 2020 prioritariamente per i seguenti interventi, secondo le specifiche esigenze della programmazione territoriale:

a. iniziative volte a superare le difficoltà connesse all'emergenza da COVID-19 e a sostenere la ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoriuscita dal circuito di violenza, nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione;

b. rafforzare la rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza;

c. interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e più in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza;

d. azioni per migliorare le capacità di presa in carico delle donne migranti anche di seconda generazione vittime di violenza;

e. progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e a minori vittime di violenza assistita;

f. azioni di informazione, comunicazione e formazione;

g. programmi rivolti agli uomini maltrattanti, anche a seguito dell'emanazione di apposite linee guida nazionali.

2. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al presente articolo, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 21 febbraio 2014, secondo la tabella 3 allegata al presente decreto.

3. La quota di risorse ripartita sulla base dei criteri del presente decreto alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari rispettivamente a euro 50.400,26 ed euro 49.200,13 è acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la predetta quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, art. 6.

## Art. 4.

*Modalità di trasferimento delle risorse*

1. Il Dipartimento per le pari opportunità trasferisce alle regioni le risorse indicate nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto, a seguito di specifica richiesta da parte delle regioni da inoltrare, a cura delle stesse, al Coordinamento tecnico politiche sociali che, successivamente, provvederà a trasmettere la documentazione al Dipartimento per le pari opportunità, all'indirizzo di posta elettronica certificata [progettiviolenza@pec.governo.it](mailto:progettiviolenza@pec.governo.it) A detta richiesta, da inviare entro sessanta giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento per le pari opportunità dell'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del presente decreto, dovrà essere allegata un'apposita scheda programmatica, che dovrà recare, per ciascuno degli interventi di cui agli articoli 2 e 3, del presente decreto:

a. la declinazione degli obiettivi che la regione intende conseguire mediante l'utilizzo delle risorse oggetto del riparto;

b. l'indicazione delle attività da realizzare per l'attuazione degli interventi;

c. il cronoprogramma delle attività;

d. la descrizione degli interventi che si prevede di realizzare ai fini di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lettera d);

e. un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma.

2. Il Dipartimento per le pari opportunità provvederà a trasferire le risorse a ciascuna regione in un'unica soluzione, secondo gli importi indicati nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto, entro trenta giorni dall'approvazione, da parte del Dipartimento medesimo, della scheda programmatica di cui al comma 1 del presente articolo.

## Art. 5.

*Adempimenti delle regioni e del Governo*

1. Le regioni si impegnano ad assicurare la consultazione dell'associazionismo di riferimento e di tutti gli altri attori pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, siano destinatari delle risorse statali ripartite con il presente decreto o che comunque, a diverso titolo, partecipino con la loro attività al perseguimento delle finalità di cui all'art. 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93. A tal fine, tenuto conto anche della necessità di potenziare il monitoraggio sull'attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 cui concorrono le risorse oggetto del presente decreto, le regioni si impegnano ad istituire ed a convocare, almeno su base semestrale, tavoli di coordinamento regionali per la programmazione e per il





monitoraggio delle attività. A tali Tavoli possono partecipare anche rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità.

2. Le regioni e tutti gli enti coinvolti, nel caso in cui la gestione degli interventi previsti sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, mettono a disposizione del Dipartimento per le pari opportunità i dati e le informazioni in loro possesso, al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni di controllo e di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse nonché sull'attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne e del correlato Piano operativo, secondo le modalità che saranno individuate dal Dipartimento per le pari opportunità mediante l'adozione di apposite linee guida.

3. Ai fini di dare attuazione all'art. 5-bis, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, anche ai fini di cui al successivo comma 7 del medesimo art. 5-bis, le regioni presentano altresì, entro il 30 marzo 2021, una relazione riepilogativa, utilizzando un apposito *format*, delle iniziative adottate nell'anno solare precedente a valere sulle risorse erogate ed effettivamente impegnate, riferite a DPCM precedentemente emanati (DPCM 2017-2018), unitamente al monitoraggio finanziario circa l'utilizzo delle risorse assegnate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2019.

4. Entro il 30 novembre 2021, le regioni trasmettono al Dipartimento per le pari opportunità, per il tramite del Coordinamento tecnico politiche sociali, un'apposita relazione sull'utilizzo delle risorse ripartite con il presente decreto nonché sui lavori dei tavoli di coordinamento di cui al comma 1 del presente articolo, utilizzando a tal fine il *format* appositamente predisposto dal Dipartimento per le pari opportunità.

5. Le regioni si impegnano a dedicare un'apposita sezione dei propri siti istituzionali alla tematica della violenza contro le donne, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza, nonché a pubblicare tutti i provvedimenti adottati a seguito del presente riparto.

6. Le regioni e lo Stato adottano tutte le opportune iniziative affinché i servizi minimi garantiti dai centri antiviolenza e dalle case-rifugio, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 11 della citata Intesa del 27 novembre 2014, siano erogati a favore delle persone interessate senza limitazioni dovute alla residenza, domicilio o dimora in uno specifico territorio regionale.

7. Nel caso in cui la gestione degli interventi previsti dal presente decreto sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, dovrà essere assicurato il rispetto delle finalità e di ogni adempimento stabilito dal presente decreto

da ciascuno di tali enti, rispetto ai quali le regioni dovranno esercitare le opportune attività di monitoraggio, delle quali daranno evidenza nelle relazioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4 del presente decreto.

8. Le regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano una struttura referente unica per tutte le comunicazioni relative agli interventi previsti dal presente decreto e ai connessi adempimenti.

9. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle regioni, secondo le modalità indicate dal presente decreto, entro l'esercizio finanziario 2022, comporta la revoca dei finanziamenti, i quali saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri - Centro di Responsabilità n. 8 «Pari Opportunità» - Capitolo n. 496, per la successiva redistribuzione tra le regioni da effettuarsi secondo i medesimi criteri di cui al presente decreto.

10. L'inosservanza di quanto previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo comporta l'esclusione della regione interessata dal successivo provvedimento di riparto, a valere sul medesimo Fondo.

#### Art. 6.

##### *Azioni a titolarità nazionale*

1. Con ulteriori risorse a valere sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le pari opportunità provvede a programmare e realizzare azioni di sistema volte a dare attuazione agli interventi a titolarità nazionale previsti dal Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 e dal correlato Piano operativo.

2. Con le medesime risorse, sono adottate misure volte al potenziamento del monitoraggio e della valutazione degli interventi di cui al presente decreto, anche mediante il supporto di specifici servizi di assistenza tecnica.

#### Art. 7.

##### *Efficacia*

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2020

p. Il Presidente  
del Consiglio dei ministri  
Il Ministro  
per le pari opportunità  
e la famiglia  
BONETTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2672



Tabella 1

REGIONE	RESIDENTI - dati ISTAT 1/01/2020	50% CENTRI ANTI VIOLENZA		50% CASE RIFUGIO		TOTALE	
		RISORSE IN RELAZIONE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE	NUMERO CAV	RISORSE IN RELAZIONE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE	NUMERO CR		RISORSE IN RELAZIONE AL NUMERO DI CR
Abruzzo	1.305.770,00	68.635,79	13	240.740,74	6	132.867,13	510.879,45
Basilicata	556.934,00	29.274,38	2	37.037,04	3	66.433,57	162.019,36
Calabria	1.924.701,00	101.168,94	13	240.740,74	6	132.867,13	575.945,76
Campania	5.785.861,00	304.124,87	48	888.888,89	16	354.312,35	1.851.450,99
Emilia Romagna	4.467.118,00	234.807,18	22	407.407,41	44	974.358,97	1.851.380,74
Friuli Venezia Giulia	1.211.357,00	63.673,12	7	129.629,63	15	332.167,83	589.143,69
Lazio	5.865.544,00	308.313,29	23	425.925,93	9	199.300,70	1.241.853,20
Liguria	1.543.127,00	81.112,09	9	166.666,67	6	132.867,13	461.757,99
Lombardia	10.103.969,00	531.099,57	53	981.481,48	46	1.018.648,02	3.062.328,64
Marche	1.518.400,00	79.812,36	5	92.592,59	9	199.300,70	451.518,01
Molise	302.265,00	15.888,09	3	55.555,56	1	22.144,52	109.476,27
Piemonte	4.341.375,00	228.197,69	21	388.888,89	12	265.734,27	1.111.018,54
Puglia	4.008.296,00	210.689,91	27	500.000,00	18	398.601,40	1.319.981,21
Sardegna	1.630.474,00	85.703,35	8	148.148,15	5	110.722,61	430.277,47
Sicilia	4.968.410,00	261.156,82	26	481.481,48	34	752.913,75	1.756.708,87
Toscana	3.722.729,00	195.679,52	23	425.925,93	20	442.890,44	1.260.175,40
Umbria	880.285,00	46.270,83	7	129.629,63	4	88.578,09	310.749,37
Valle d'Aosta	125.501,00	6.596,77	1	18.518,52	1	22.144,52	53.856,57
Veneto	4.907.704,00	257.965,90	26	481.481,48	25	553.613,05	1.551.026,34
PA Bolzano	532.080,00	27.967,97	4	74.074,07	5	110.722,61	240.732,62
PA Trento	542.739,00	28.528,24	1	18.518,52	1	22.144,52	97.719,52
TOTALE	60.244.639	3.166.667	342	6.333.333,33	286	6.333.333,33	19.000.000,00







Tabella 2

CASE RIFUGIO - 3 MILIONI DA RIPARTIRE EX DL 18/2020						
REGIONE	RESIDENTI - dati ISTAT 1/01/2020	RISORSE IN RELAZIONE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE	NUMERO CR	RISORSE IN RELAZIONE AL NUMERO DI CR	TOTALE	
Abruzzo	1.305.770	21.674,46	6	41.958,04	63.632,50	
Basilicata	556.934	9.244,54	3	20.979,02	30.223,56	
Calabria	1.924.701	31.948,09	6	41.958,04	73.906,13	
Campania	5.785.861	96.039,43	16	111.888,11	207.927,55	
Emilia Romagna	4.467.118	74.149,64	44	307.692,31	381.841,94	
Friuli Venezia Giulia	1.211.357	20.107,30	15	104.895,10	125.002,40	
Lazio	5.865.544	97.362,09	9	62.937,06	160.299,15	
Liguria	1.543.127	25.614,35	6	41.958,04	67.572,39	
Lombardia	10.103.969	167.715,65	46	321.678,32	489.393,98	
Marche	1.518.400	25.203,90	9	62.937,06	88.140,97	
Molise	302.265	5.017,29	1	6.993,01	12.010,30	
Piemonte	4.341.375	72.062,43	12	83.916,08	155.978,51	
Puglia	4.008.296	66.533,65	18	125.874,13	192.407,78	
Sardegna	1.630.474	27.064,22	5	34.965,03	62.029,25	
Sicilia	4.968.410	82.470,57	34	237.762,24	320.232,81	
Toscana	3.722.729	61.793,53	20	139.860,14	201.653,67	
Umbria	880.285	14.611,84	4	27.972,03	42.583,87	
Valle d'Aosta	125.501	2.083,19	1	6.993,01	9.076,20	
Veneto	4.907.704	81.462,92	25	174.825,17	256.288,09	
PA Bolzano	532.080	8.831,99	5	34.965,03	43.797,02	
PA Trento	542.739	9.008,92	1	6.993,01	16.001,92	
TOTALE	60.244.639	1.000.000,00	286	2.000.000,00	3.000.000,00	



**Decreto interministeriale 21 febbraio 2014 -FNPS -Tabella 3**

Piano regionale	
<b>Fondo</b>	<b>6.000.000,00 €</b>

Regioni	Prog. FNPS	Riparto
Abruzzo	2,45%	147.000,00 €
Basilicata	1,23%	73.799,87 €
Calabria	4,11%	246.599,74 €
Campania	9,98%	599.040,16 €
Emilia Romagna	7,08%	425.040,16 €
Friuli Venezia Giulia	2,19%	131.520,08 €
Lazio	8,60%	516.000,00 €
Liguria	3,02%	181.200,13 €
Lombardia	14,15%	848.999,34 €
Marche	2,65%	159.000,00 €
Molise	0,80%	48.000,00 €
P.A. Bolzano	0,82%	49.200,13 €
P.A. Trento	0,84%	50.400,26 €
Piemonte	7,18%	430.799,87 €
Puglia	6,98%	418.799,87 €
Sardegna	2,96%	177.599,74 €
Sicilia	9,19%	551.400,26 €
Toscana	6,55%	393.000,00 €
Umbria	1,64%	98.400,26 €
Valle d'Aosta	0,29%	17.400,26 €
Veneto	7,28%	436.799,87 €
<b>Totale</b>	<b>100%</b>	<b>6.000.000,00 €</b>

21A00010

**DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI****MINISTERO DELLA SALUTE**

DECRETO 23 dicembre 2020.

**Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2016.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, recante «Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici» e successive modificazioni, ed in particolare, l'art. 35 rubricato «Revisione delle patenti di abilitazione»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e successive modificazioni, in particolare, l'art. 7, lettera c), che demanda alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i controlli sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 16 del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali», in particolare, il comma 1, lettera d), a tenore del quale: «adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di

